

Attualità **Regione Lombardia: differenza tra deposito mortuario cimiteriale, sala del commiato e servizio mortuario sanitario**

di Carlo Ballotta

Premessa

Il cosiddetto “deposito mortuario”, su scala nazionale è meglio conosciuto con la formula di camera mortuaria (art. 64 e 65 D.P.R. 285/1990).

In sede di elaborazione del piano regolatore cimiteriale bisogna verificarne la sussistenza e se detto presidio risponda a tutte le norme.

Si deve inoltre valutare se sia dotato di un adeguato numero di posti salma o feretro in relazione alla capacità ricettiva del cimitero ed al numero di spostamenti dovuti a traslazioni, estumulazioni, trasporti dopo un primo periodo di sepoltura ...

In Lombardia la circolare regionale del 27 febbraio 2002 (precedente, quindi, rispetto alla Legge Regionale n. 22/03 ed al regolamento attuativo n. 6/04) imponeva al punto b) che in caso di immediato pericolo infettivo-diffusivo il periodo di osservazione di salme infette dovesse svolgersi obbligatoriamente presso:

- la camera mortuaria ⁽¹⁾ cimiteriale;

- il servizio mortuario ospedaliero di presidi e strutture sanitarie ⁽²⁾. (sembrano, quindi, esser escluse le case funerarie gestite da imprese private ... con buona pace degli impresari, ma non, *ex art.* 4 comma 5 L.R. 22/2003, le strutture sanitarie private accreditate).

Il più recente Allegato 9 alla Delibera n. 20278 del 21 gennaio 2005 al paragrafo b) chiarisce, invece, come per decesso dovuto a febbri emorragiche virali (Ebola, Lassa, Marburg, ecc..) vaiolo colera, peste, difterite, lebbra, tubercolosi in fase contagiosa, tularemia l'eventuale periodo di osservazione, debba svolgersi ⁽³⁾ necessariamente presso l'obitorio o il servizio mortuario di struttura sanitaria.

della camera mortuaria in ogni cimitero era sorto con il R.D. 1880/1942.

⁽²⁾ Con l'avvento dell'art. 4 comma 5 Legge Regionale n. 22 del 18 novembre 2003 l'obbligo di garantire la presenza di adeguati spazi per l'attività necroscopica transita dal comune, titolare di questa funzione ai sensi del D.P.R. 285/90 (artt. 12 e segg.), in capo ai servizi sanitari. Si veda anche la Circ. Reg. 21/SAN del 30 maggio 2005 al paragrafo 9 per maggiori approfondimenti. Ai sensi dell'art. 10 comma 1 lettera b) della Legge Regionale n. 22/2003 è il Reg. Reg. (art. 41 comma 1). a definire le strutture destinate alle funzioni di deposito per l'osservazione dei cadaveri cui i comuni debbono far riferimento ed i criteri per la ripartizione dei relativi oneri.

⁽³⁾ Gli infetti, allora, possono esser trasportati anche “a casa aperta” contrariamente alla procedura delineata dal combinato disposto tra gli artt. 18 e 24 D.P.R. 285/90.

⁽¹⁾ L'art. 64 D.P.R. 285/90 confermato e ripreso dall'art. 9 Reg. Reg. Lombardia n. 6/04 definisce come obbligatorio per ciascun cimitero la presenza della camera mortuaria/deposito mortuario, la camera mortuaria, allora, rientra tra quei servizi cimiteriali che il comune è tenuto ad assicurare ai sensi del decreto Ministeriale 29/05/1993; diverse, invece, è la filosofia adottata dalla regione Emilia Romagna con l'art. 4 comma 5 L.R. 19/04 ed art. 5 comma 5 Reg. Reg. 26 maggio 2006 n. 4 in forza del quale la camera mortuaria deve sussistere non in tutti i cimiteri, ma in almeno uno dei sepolcreti nell'ambito di ogni comune. l'obbligo

Naturalmente, il periodo d'osservazione potrà esser ridotto a giudizio non più del sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale (ex Legge 833/1978, Decreto Legislativo 112/1998 e Testo Unico Ordinamento Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 267/2000) su parere dell'ASL (secondo il dettato dell'art. 10 D.P.R. 285/90), ma direttamente su disposizione del medico necroscopo (art. 4 comma 3 Legge Regionale n. 22/03), e l'accertamento del decesso sarà preferibilmente strumentale, ai sensi della Legge 578/93 del Decreto Ministeriale 582 del 22 agosto 1994 (delimitazione del periodo d'osservazione) così come modificato dal recente D.M. Salute 11 aprile 2008.

È subito da notare come le malattie infettivo-diffusive per cui si rendano necessarie queste misure d'emergenza siano un numero piuttosto ridotto rispetto all'elencazione totale contenuta nel D.M. 15 Dicembre 1990; in effetti, alle volte, il timore ingiustificato di contagio può condurre a comportamenti irrazionali, come ad esempio il divieto di esposizione della salma a cassa aperta ancora contenuto in diversi regolamenti comunali di polizia mortuaria piuttosto vetusti, quando lo stesso D.P.R. 285/1990 con l'art. 18 comma 2 rimetteva quest'ipotesi così estrema alla prudente valutazione dell'ASL.

La nuova formulazione, allora, ha definitivamente eliminato la possibilità di trasportare a "cassa aperta" la salma dal luogo di decesso (o dove è stato rinvenuto il corpo) alla camera mortuaria ⁽⁴⁾ del campo santo, poiché la camera mortuaria del cimitero, pur essendo predisposta per neutralizzare eventuali percolazioni di liquidi post mortali (da smaltire, per analogia, secondo le procedure di cui all'art. 6 D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254), non è un ambiente idoneo ad accogliere salme infette, sempre che quest'ultime, una volta divenute cadaveri dopo il decorso del periodo d'osservazione e la visita necroscopica, non siano già state in precedenza trattate ⁽⁵⁾, e magari, almeno in teoria, sigillate en-

tro un feretro preferibilmente confezionato con tenuta stagna secondo gli art. 30 e 31 del D.P.R. 285/90; bisogna poi considerare come il dispositivo di cui al sullodato art. 31 D.P.R. 285/1990 (art. implementato dai D.M. 7 febbraio 2007 e 28 giugno 2007, senza, poi considerare il cofano in cellulosa ex D.M. 12 aprile 2007) si applichi agli infetti solo in caso di cremazione. L'autorizzazione all'impiego di questi dispositivi è statale ai sensi dell'art. 115 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo n. 112/1998.

In Lombardia, comunque, i feretri, purché trasporto e sepoltura non implicino rapporti di extraterritorialità debbono presentare le caratteristiche di cui all'Allegato 3 del Reg. Reg. n. 6/2004, queste norme speciali, allora, prevalgono sui sopraccitati decreti del Ministero della Salute per le sepolture e i trasporti che si eseguono nel territorio della Regione, ma si ritiene anche che sia ammessa la partenza o l'arrivo di feretri confezionati con tali tipi di cofano, quando il trasporto funebre debordi dal territorio regionale.

L'Allegato 9 alla Delibera n. 20278 del 21 gennaio 2005, infatti, su quest'aspetto, è molto generico: al contrario dell'art. 25 D.P.R. 285/90 non richiede espressamente la bara impermeabile costituita dalle due casse oppure dalla sola cassa lignea dotata però di dispositivo plastico ad effetto impermeabilizzante, si limita a richiamare le specifiche prescrizioni ordinariamente statuite per feretri da inumare o cremare, solo per la tumulazione è imposta la bara a tenuta stagna, escludendo, così, la sepoltura in loculo areato.

È bene non confondere o sovrapporre indebitamente i concetti di:

- camera mortuaria ⁽⁶⁾ del cimitero
- servizio mortuario ⁽⁷⁾ di strutture sanitarie più comunemente conosciuto come camera mortuaria ospedaliera oppure ancora "camere ardenti" dell'ospedale.

⁽⁴⁾ Nel testo del D.P.R. 285/90 permane, invece, la doppia funzione della camera mortuaria ospedaliera che in mancanza un deposito d'osservazione può fungere da deposito d'osservazione.

⁽⁵⁾ Nella legislazione Lombarda scompare la pratica piuttosto brutale, di cui all'art. 18 D.P.R. 285/90, di avvolgere sempre i cadaveri infetti in un lenzuolino imbevuto di sostanza ad alto potere disinfettante, senza nemmeno poter rimuovere gli indumenti che il *de cuius* indossava al momento del trapasso. Ora è il necroscopo su sua responsabilità a dettare le procedure di profilassi nei casi di morte dovuta a morbo infettivo diffusivo. Scompare anche per i funerali che si tengano entro i confini regionali l'obbligatorietà della siringazione cavitaria, secondo il disposto delle circo-

lari n. 32 del 26/06/200 e n. 7 del 9/2/04 e n. 21 del 30 maggio 2005.

⁽⁶⁾ La camera mortuaria del cimitero può anche esser interdetta all'accesso del pubblico non autorizzato, mentre per un servizio mortuario l'ingresso dei dolenti deve esser disciplinato, ma non completamente vietato, fatti salvi particolari casi igienico-sanitari o di ordine pubblico, affinché essi possano vegliare le salme e render loro omaggio con le estreme onoranze.

⁽⁷⁾ Il D.P.R. 285/90 trattando all'art. 12 il servizio comunale obbligatorio del deposito d'osservazione è piuttosto lacunoso e generico nell'indicare i requisiti tecnici dell'edificio, meglio specificati, poi, dal successivo D.P.R. 14 gennaio 1997.

La camera mortuaria di un cimitero deve possedere le caratteristiche fissate dagli artt. 64 e 65 del D.P.R. 285/90.

In Lombardia la camera mortuaria ⁽⁸⁾ del cimitero definita più correttamente deposito mortuario deve rispondere positivamente ai requisiti di cui all'art. 9 del regolamento regionale 9 novembre 2004 n. 6

Il servizio mortuario ospedaliero e le sale del commiato (case funerarie) ai sensi dell'art. 4 comma 7 Legge Regionale 18 novembre 2003 n. 22 debbono, invece, rispettare i parametri tecnico-costruttivi di cui al D.P.R. 14 gennaio 1997 (approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e province autonome dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie in regime di ricovero da parte delle strutture pubbliche e private)

Il suddetto D.P.R. 14 gennaio 1997 enuncia queste disposizioni normative per le camere ardenti ospedaliere:

SERVIZIO MORTUARIO

Il Servizio mortuario deve disporre di spazi per la sosta e la preparazione delle salme e di una camera ardente.

In termini di accessibilità devono essere consentite l'entrata e l'uscita autonoma senza interferenze rispetto al sistema generale dei percorsi interni della struttura.

Deve essere previsto un accesso dall'esterno per i visitatori.

REQUISITI MINIMI STRUTTURALI

Il servizio deve essere dotato di:

- locale osservazione/sosta salme;
- camera ardente;
- locale preparazione personale;
- servizi igienici per il personale;
- servizi igienici per i parenti;
- sala per onoranze funebri al feretro;
- deposito materiale.

REQUISITI MINIMI IMPIANTISTICI

Il Servizio mortuario deve essere dotato di condizionamento ambientale che assicuri le seguenti caratteristiche igrometriche:

Temperatura interna invernale ed estiva non superiore a 18 gradi C per i locali con presenza di salme
umidità relativa 60% +/- 5

n. ricambi aria/ora esterna 15 v/h

È prevista la seguente dotazione minima impiantistica:

- impianto illuminazione di emergenza.

rio ospedaliero è ribadito anche dall'art. 41 comma 2 Reg. Reg. n. 6/2004.

Anche la formula lessicale "sala del commiato" ⁽⁹⁾ presenta alcune ambiguità non tanto sul piano linguistico, quanto su quello funzionale.

La sala (o struttura) del commiato deve osservare le misure igienico-sanitarie contemplate per i servizi mortuari delle strutture sanitarie, contenute nel D.P.R. 14 gennaio 1997, se viene utilizzate anche per la custodia e l'esposizione delle salme (cadavere prima dell'accertamento del decesso).

Se invece la sala del commiato serve solo per officiare riti di commiato (a feretro chiuso) essa è del tutto assimilabile alla cappellina delle camere ardenti oppure all'oratorio cimiteriale e, dunque, non occorrono le dotazioni del servizio mortuario.

Il problema della mancata ritualità nei servizi mortuari ospedalieri è, forse, il punto più critico della fallita riforma veicolata nel nostro ordinamento di polizia mortuaria dal D.P.R. 14 gennaio 1997, con il poco brillante risultato di camere ardenti fatiscenti degne delle peggiori repubbliche delle banane e non di un moderno Paese europeo.

La differenza sostanziale è che la camera mortuaria di un cimitero è un deposito di cadaveri (o loro trasformazioni di stato come ossa, ceneri e resti mortali) già racchiusi in un cofano confezionato adeguatamente in relazione alla successiva destinazione ed al tempo di permanenza in deposito.

Sostano, infatti, in camera mortuaria (o deposito mortuario cimiteriale): feretri, di contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di cassette di resti ossei, di urne cinerarie prima del seppellimento o in caso del loro trasferimento temporaneo per motivate esigenze., mentre sono svolte in camera/deposito mortuario le operazioni di apertura feretro, taglio della lamiera zincata, confezionamento di contenitori per resti mortali, rifascio di feretri guasti *ex* paragrafo 3 Circ. Min. n. 10/1998 ed art. 88 D.P.R. 285/1990...

In tutti i casi, per la conservazione dell'urna in nicchia cineraria, vedasi l'art. 4 DM 1/7/2002, che dovrebbe applicarsi, anche se solo pro-quota, anche per la temporanea conservazione nella camera mortuaria del cimitero (che, oltretutto, sarebbe destinata

L'obbligo per strutture sanitarie che operino in regime di ricovero, di disporre di un servizio mortua-

⁽⁸⁾ Importante è la novità contenuta dall'art. 9 comma 5 Reg. Reg. n. 6/04 che introduce, in via generale, l'onerosità per l'utenza del servizio di deposito mortuario cimiteriale.

⁽⁹⁾ In Lombardia, per effetto dell'art. 9 comma 6 Reg. Reg. n. 6/04, i cimiteri hanno facoltà e non obbligo di dotarsi di spazi ed edifici di culto come cappelline, oratori, in rispetto ai sentimenti religiosi dell'utenza tutelati anche dall'art. 9 comma 4 lettera d) della Legge Regionale n. 22/03. Adeguati spazi per le esequie civili debbono, poi, parimenti, esse assicurati alla cittadinanza secondo l'art. 2 della Legge Regionale n. 22 del 18 novembre 2003.

all'accoglimento, temporaneo, dei feretri in transito).

Non dovrebbero, però, esser ospitati feretri, ossa, ceneri, resti mortali *sine titulo*, in quanto essi se privi di un preteso e peggioro *jus sepulchri* debbono esser avviati al loro smaltimento istituzionale (l'inumazione e in campo comune, la quadra per indecomposti, l'ossario comune ed il cinerario comune).

È bene ricordare come la camera mortuaria non debba esser invasa o peggio ancora intasata dai rifiuti cimiteriali di cui all'art. 2 comma 1 lettere e) ed f) D.P.R. 254/2003 (nella fattispecie rottami metallici provenienti da estumulazioni), per essi il suddetto D.P.R. 254/2003 richiede *ex art.* 12 comma 3 lo stoccaggio in apposita area confinata da individuare all'interno del perimetro cimiteriale.

La sala ⁽¹⁰⁾ del commiato, nel suo significato più proprio è lo spazio ove garantire la ritualità, di norma a feretro chiuso.

Se, invece, la sala del commiato è intesa nell'accezione di casa funeraria, ossia di deposito d'osservazione dove di norma sono assicurate l'osservazione, la tolettatura, interventi di tanatoprassi¹¹ e la presentazione estetica di un cadavere per la veglia, mentre questo è mantenuto su tavoli anatomici o in cassa aperta, allora sono indispensabili attrezzature e strumentazioni peculiari del Servizio mortuario sanitario.

Per la custodia valgono sempre due diversi criteri. Se si tratta di camera mortuaria cimiteriale si rientra nei generali obblighi di sorveglianza cimiteriale di cui agli artt. 3 e 5 Reg. Reg. n.6/2004, e quindi per questi ci si riferisce a quanto indicato dal Ministero della Sanità al paragrafo 12 della circolare Min. Sanità n. 24 del 24/6/1993 che pare ancora esser applicabile almeno sino a quando la Regione Lombardia ai sensi dell'art. 10 comma 2 lettera b) non emanerà un provvedimento sulle modalità di tenuta dei registri cimiteriali.

Si attribuisce, così, alla regione il compito di stabilire le modalità di tenuta dei registri cimiteriali. Non

si parla di possibili modelli uniformi, cosa che potrebbe essere logica (anche ai fini statistici), ma delle modalità di tenuta, cioè di adempimenti amministrativi la cui titolarità è propria dei comuni (ed essa non sembra riconducibile al contesto dell'art. 4 o dell'art. 5 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale, per altro, richiederebbe fonte legislativa e non amministrativa).

Il cimitero non deve essere necessariamente aperto su 24 ore, ma il servizio di custodia del cimitero deve assicurare il ricevimento dei feretri quando arrivino, tra l'altro non si tratta certo di eventi imprevedibili. Nulla esclude che possano essere determinate specifiche tariffe per l'accoglimento dei feretri "fuori orario" normale (quello stabilito per l'apertura al pubblico).

Invece il servizio di guardia della sala del commiato ove si svolgano solo liturgie esequiali rientra nella generica custodia cimiteriale.

Se, al contrario, in questi locali si deve trascorrere l'intero periodo d'osservazione della salma sino alla chiusura della cassa è necessario riferirsi al presidio di sicurezza stabilito per i depositi di osservazione (per il rilievo di eventuali manifestazioni di vita anche attraverso apparecchiature di segnalazione a distanza, cui si devono aggiungere i sistemi anti-intrusione, così da evitare reati come profanazione delle salme oppure inquinamento di eventuale materiale probatorio in acquisizione del quale sia stato disposto esame autoptico¹² da parte della magistratura.

La regione Lombardia con circolare 19/SAN del 14 giugno 2006 (si veda a tal proposito la Circolare SEFIT Federutility n. 828 del 06.12.2006) si è recentemente pronunciata sulla vigilanza nell'ambito delle cosiddette camere mortuarie ospedaliere proprio al fine di circoscrivere e meglio contenere il fenomeno dell'accaparramento dei funerali, meglio conosciuto come racket del caro estinto sanzionato ai sensi dell'art. 8 comma 4 Legge Regionale 18 novembre 2003 n. 22 e relative norme regolamentari. Dette violazioni sono soggette a provvedimenti punitivi irrogabili dal comune, o dall'ASL qualora essi si consumino all'interno di strutture sanitarie o socio sanitarie.

⁽¹⁰⁾ In realtà il legislatore lombardo ha operato una diversa scelta lessicale intendendo con "sala del commiato" di cui all'art. 42 reg. Reg. n.6/04 il corrispettivo della *chambre funéraire* francese e della *funeral home* anglosassone equivalente alla struttura del commiato delineata dalla legge emiliano Romagnola n. 19/03 in tema di depositi d'osservazione-servizi mortuari gestiti da soggetti privati in concorrenza con i servizi necroscopici istituzionali delle camere ardenti/obitorio/deposito d'osservazione.

⁽¹¹⁾ Al momento la tanatoprassi è un'ipotesi ancora congelata in attesa di un provvedimento regionale attuativo, ai sensi dell'art. 42 comma 3 Reg. Reg. 6/04.

⁽¹²⁾ Ad oggi si è ancora in attesa di un atto di indirizzo, ai sensi dell'art. 43 comma 1 del regolamento regionale, sul fabbisogno strutture per esecuzione autopsie su cadaveri esumati ed estumulati, nonché riparto oneri di gestione.